FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

"

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIAN LIVIU BORDEANU (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl, attualmente tesserato per la Soc. Frosinone Calcio Srl), MATTIA MAINELLA (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl, attualmente tesserato per la Soc. ASD Montesilvano Calcio), MARCO VERRATTI (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), GUGLIELMO MAIO (Vice Presidente della Soc. Virtus Lanciano 1924 Srl), DEBORAH CALDORA (Amministratore Unico della Soc. Delfino Pescara 1936 Srl) E DELLE SOCIETA' VIRTUS LANCIANO 1924 Srl E DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 4981/1163pf08-09/SP/blp del 18.2.2010).

Con provvedimento del 18 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

I calciatori **Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia:** per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e all'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti, poiché al momento della conclusione del contratto di prestazione sportiva con la società Virtus Lanciano 1924 Srl non si assicuravano che il nome del loro Agente fosse indicato sul contratto;

Il Sig. **Maio Guglielmo**, Vice Presidente della società Virtus Lanciano 1924 Srl per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art 16, comma 1, del Regolamento Agenti, per aver trattato con l'Agente di calciatori Di Campli la definizione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori Mattia Mainella e Gergian Liviu Bordeanu, senza aver verificato l'esistenza dell'incarico e senza indicare nel contratto il nome dell'Agente dei due atleti, che invece, a norma dell'art. 10, deve essere indicato quando abbia prestato la propria attività "al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva"; nonchè della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 16, comma 7, del Regolamento Agenti, per non aver informato i calciatori Georgian Liviu Bordeanu e Mattia Mainella della situazione di conflitto d'interesse insistente nella conclusione del contratto di prestazione sportiva, essendo il Di Campli, allo stesso tempo, Agente dei calciatori e difensore legale della società;

Il calciatore **Verratti Marco** per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e del l'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell'opera dell'Agente di Calciatori Donato Di Campli ai fini della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl prima di conferire al medesimo agente formale mandato:

La Sig.ra **Deborah Caldora**, Amministratore Unico della Delfino Pescara 1936 Srl per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 16, comma 1, del

Regolamento Agenti, per avere, all'atto della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Marco Verratti, trattato la conclusione dell'affare direttamente con l'Agente Di Campli, nonostante l'atleta non avesse ancora conferito al medesimo regolare mandato depositato presso la Commissione Agenti, nonchè della violazione dell'art. 1 comma 1, del CGS e dell'art. 16, comma 7, del Regolamento Agenti, per non aver informato il calciatore Marco Verratti della situazione di conflitto d'interesse nella conclusione del contratto di prestazione sportiva, essendo il Di Campli, allo stesso tempo, Agente del calciatore e legale della società,

la società **Virtus Lanciano 1924 Srl** per rispondere della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Vice Presidente e legale rappresentante ed ai propri calciatori, all'epoca dei fatti;

la società **Delfino Pescara 1936 Srl** per rispondere della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante e al proprio calciatore.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti Marco Verratti, Guglielmo Maio, Deborah Caldora e le Società Virtus Lanciano 1924 Srl e Delfino Pescara 1936 Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, del CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Marco Verratti, Guglielmo Maio, Deborah Caldora e le Società Virtus Lanciano 1924 Srl e Delfino Pescara 1936 Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23, CGS, ["(pena base per il sig. Marco Verratti squalifica per tre giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla squalifica per due giornate; pena base per il sig. Guglielmo Maio inibizione per giorni 120 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 80, ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a giorni 60 di inibizione; pena base per la Sig.ra Deborah Caldora inibizione per giorni 90 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 60 di inibizione, ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a 45 giorni di inibizione; pena base per la Società Delfino Pescara 1936 Srl ammenda di € 15.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 7.000,00; pena base per la Società Virtus Lanciano 1924 Srl ammenda di € 12.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 8.000,00"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

sig. Marco Verratti squalifica per 2 (due) giornate di gara;

sig. Guglielmo Maio inibizione per giorni 60 (sessanta);

Sig.ra Deborah Caldora inibizione per giorni 45 (quarantacinque);

Società Delfino Pescara 1936 Srl ammenda di € 7.000,00 (settemila/00);

Società Virtus Lanciano 1924 Srl ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

In ordine al deferimento dei calciatori Bordeanu Georgian Liviu e Mainella Mattia, il difensore ha chiesto preliminarmente un breve differimento per verificare l'ipotesi di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 del CGS. Il rappresentante della Procura Federale non si è opposto e la CD Nazionale, in accoglimento dell'istanza, ha disposto il rinvio del dibattimento alla riunione del 22 aprile 2010.

(227) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO MARTELLACCI (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la Soc. FC Rondinelle Latina Srl, attualmente tesserato per la Soc. AS Ostiamare L.C. Srl) E DELLE SOCIETA' SSD ALBALONGA E FC RONDINELLE LATINA Srl (nota n. 5665/461pf09-10/AA/ac del 10.3.2010).

La Società Albalonga in data 10 settembre 2009, al fine di effettuare il relativo tesseramento, chiedeva al competente Ufficio del Comitato Regionale Lazio che le venisse comunicata la posizione del calciatore Danilo Martellacci, nato il 20 settembre 1980.

L'Ufficio, in pari data ed a mezzo fax, inviava alla richiedente la comunicazione che il calciatore poteva essere tesserato, sicché la società l'11 settembre 2009 faceva pervenire allo stesso Ufficio il modulo di aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore, che utilizzava nelle due gare di Campionato immediatamente successive, disputate il 13 e 20 settembre.

Il Comitato Regionale Lazio, con lettera raccomandata 15 settembre 2009, ricevuta dalla destinataria il 28 settembre, comunicava alla società Albalonga che il calciatore Danilo Martellacci risultava già vincolato con la società Rondinelle Latina e che, pertanto, il tesseramento del calciatore in favore della società Albalonga doveva considerarsi nullo a tutti gli effetti regolamentari.

Il fatto veniva denunciato alla Procura Federale per le opportune valutazioni della Presidenza del Comitato Regionale Lazio, la quale, con lettera del 9 ottobre 2009, ricevuta il 20 ottobre, dichiarava che l'Ufficio Tesseramenti non si era avveduto dell'omonimia con altro calciatore anch'esso di nome Danilo Martellacci, nato l'11 giugno 1970, effettivamente svincolato ed aveva comunicato alla società Albalonga la tesserabilità del Danilo Martellacci, nato il 28 settembre 1980.

La Procura Federale, con atto del 10 marzo 2010, nel mentre riteneva insussistente in capo alla società Albalonga la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportive sanciti dall'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 4 NOIF ed all'art. 10 commi 2 e 6 CGS per aver diligentemente e preventivamente richiesto informazioni al competente ufficio federale circa la posizione del calciatore proprio per procedere al suo successivo tesseramento, deferiva a questa Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Danilo Martellacci, la stessa società Albalonga e la società Rondinelle Latina, contestando al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF, 10 commi 2 e 6 CGS e ad entrambe le società la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

L'Organo requirente motivava il deferimento del calciatore per avere egli sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società Albalonga mentre era ancora tesserato per la società Rondinelle Latina e per aver conseguentemente disputato due gare del Campionato di Eccellenza senza averne titolo e quindi in posizione irregolare; quello delle società per la condotta ascritta al calciatore.

Resiste al deferimento il calciatore Martellacci, il quale, con memoria redatta dal proprio difensore, chiede il proscioglimento, ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione minima prevista dalle norme federali.

Deduce il resistente che anch'egli, al pari della società Albalonga, aveva chiesto informative in merito al suo stato e che era stato tratto in inganno dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti che lo aveva dichiarato libero e quindi tesserabile; che la contestata violazione dell'art. 40 comma 4 NOIF non aveva fondamento in quanto i due tesseramenti per la società Rondinelle Latina il primo e per la società Albalonga il secondo non erano avvenuti nella stessa stagione come previsto dalla norma per l'applicazione del regime sanzionatorio; che del pari infondata era la contestata violazione dell'art. 10 commi 2 e 6 CGS, in quanto la sua partecipazione alle due gare si era concretizzata dopo la spedizione del modulo di richiesta di aggiornamento del tesseramento effettuata dalla società Albalonga e, quindi, nel pieno rispetto dell'art. 39 comma 3 NOIF, che consente la decorrenza del tesseramento dalla data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste; che, inoltre, la circostanza che la società Rondinelle Latina era nata in seguito a fusione con altra società con la quale egli si era in origine tesserato, lo aveva a maggior ragione indotto a credere che fosse libero da ogni vincolo; che, ad ogni buon fine, risultava evidente la sua buona fede e, quindi, la propria conseguente impunibilità.

Contesta infine il resistente la singolarità del fatto che l'Ufficio Tesseramenti, nel mentre aveva comunicato la sua tesserabilità a mezzo fax lo stesso giorno della richiesta, aveva usato il servizio postale per comunicare il contrario e cioè la non tesserabilità, così dilatando i tempi di ricezione della notizia.

All'udienza odierna, la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto comminarsi a carico del calciatore la squalifica di anni due, a carico della società Albalonga l'ammenda di € 1.000,00 ed a carico della società Rondinelle Latina l'ammenda di € 300.00.

Sono altresì comparsi il presidente della società Albalonga ed il segretario della società Rondinelle Latina, i quali hanno contestato la sussistenza della responsabilità ascritta alle due deferite, sulla cui totale mancanza ha particolarmente insistito il presidente della società Albalonga.

Il deferimento appare fondato nei limiti che seguono.

Gli artt. 106 e ss. NOIF disciplinano le modalità di svincolo dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie, riportandole nell'ambito di specifiche fattispecie quali la rinuncia al tesseramento da parte della società, lo svincolo per accordo, l'inattività del calciatore, l'inattività per rinuncia od esclusione dal Campionato della società, il cambiamento di residenza del calciatore, l'esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di professionista, lo svincolo per decadenza del tesseramento.

Più in particolare, gli artt. 107 (svincolo per rinuncia) e 108 (svincolo per accordo) delle NOIF appaiono quelli più aderenti al caso in esame.

Il calciatore Danilo Martellacci non poteva ignorare che nessuna di tali fattispecie si era concretizzata e che, pertanto, il vincolo che si era formato tra lui e la società Rondinelle Latina non era stato in alcun modo risolto, risultando così operante.

In questo preciso contesto, non può dubitarsi che il calciatore medesimo sia venuto meno al principio sancito dall'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal successivo comma 6.

Contrariamente all'assunto del deferito, appare inoltre violata la norma di cui all'art. 40 comma quarto primo inciso NOIF, che vieta il contemporaneo tesseramento per più società.

La responsabilità del calciatore determina la responsabilità di natura oggettiva delle due società deferite per come essa è configurata dall'art. 4 comma 2 CGS con riferimento all'art. 1 comma 5 CGS.

La particolarità della vicenda, che ha tratto indubbiamente origine dalla erronea comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti sulla tesserabilità del calciatore, induce questa Commissione ad applicare sanzioni inferiori al chiesto, nonché ad escludere la sanzione di cui all'art. 17 comma 8 CGS, peraltro non invocata dalla stessa Procura Federale, che nell'atto di deferimento ha precisato come le condotte tenute dalla Soc. Albalonga in occasione della richiesta di tesseramento del Martellacci, benché astrattamente sanzionabili, non integrino la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 40 comma 4 NOIF perché indotte dalle indicazioni fornite dall'Ufficio Tesseramenti.

P.Q.M.

infligge al calciatore Danilo Martellacci la qualifica per mesi 4 (quattro), alla società SSD Albalonga l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) e alla società FC Rondinelle Latina Srl l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

(229) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NEDO ADAMI (Delegato della FIGC per l'Isola d'Elba e componente della Consulta Regionale del C.R. Toscana) (nota n. 5653/654pf09-10/SP del 10.3.2010).

Con atto del 10 marzo 2010 la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Nedo Adami Delegato della FIGC per l'Isola d'Elba e componente della Consulta Regionale del CR Toscana per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all'attività sportiva di cui all'art. 1 comma 1 del CGS per avere rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro Gianluca Ciumei.

Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Livorno ha trasmesso alla Procura Federale il referto arbitrale della gara Audace Isola D'Elba—Sorgenti Labrone del Campionato della categoria Giovanissimi B Provinciali disputatasi il 22 novembre 2009 redatto dall'arbitro Gianluca Ciummei che riferiva che, in occasione del pareggio ottenuto dalla squadra Sorgenti Labrone al 27° del secondo tempo, aveva ricevuto degli insulti da parte dell'Adami che lo aveva apostrofato con le espressioni: "sei solo un protagonista, sei il solito, vergognati, li hai fatti pareggiare".

Il deferito nei termini ha depositato una memoria difensiva proclamando la propria estraneità ai fatti contestati e ipotizzando che l'arbitro abbia sentito pronunciare qualche frase ingiuriosa nei suoi riguardi da persone che si trovavano vicino allo stesso Adami.

All'odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione per la durata di mesi tre e dell'ammenda di € 500,00, e il difensore dell'Adami che ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito.

Le indagini svolte dal Procuratore Federale consentono di ritenere provata la responsabilità del deferito.

L'arbitro Gianluca Ciumei ha confermato integralmente innanzi al collaboratore della Procura quanto riferito nel referto arbitrale relativo alla gara Audace Isola D'Elba – Sorgenti Labrone del 22 novembre 2009, precisando che l'Adami si portò a ridosso del campo di gioco, vicino alla recinzione del campo al fine di poter essere quanto più vicino possibile al campo ove operava l'arbitro insultandolo fino al termine della gara rivolgendogli le espressioni: "Testa di cazzo", "Sei vergognoso", "Ti fanno ancora

arbitrare", "Li hai fatti pareggiare! Sei contento?" precisando che l'Adami lo aveva seguito lungo la recinzione del campo in modo da essere più vicino possibile all'arbitro per consentirgli di ascoltare gli insulti a lui rivolti.

Con nota aggiuntiva acquisita dal medesimo collaboratore della Procura il Ciummei ha riferito che accanto all'Adami vi erano solo altri tre spettatori, che la distanza dell'Adami dal terreno di gioco era di soli quattro metri circa, che la tribuna ove si trovavano gli altri spettatori è situata ad un'altezza di circa quattro metri da terra. Tali circostanze rendono credibile, anche in virtù del valore probatorio attribuito al rapporto del direttore di gara dall'art. 35 comma 1.1 CGS, quanto riferito dall'arbitro Ciummei sia in ordine alla percezione degli insulti in questione, sia in ordine alla individuazione della provenienza degli stessi.

Le circostanze riferite dall'Adami nella memoria difensiva depositata il 9 aprile 2010 appaiono irrilevanti: sia la dedotta difficoltà di pronuncia a causa di una malferma protesi dentaria mobile, sia gli ostacoli posti lungo la recinzione, sia la presenza di altri spettatori che potrebbero avere profferito altre analoghe espressioni ingiuriose, non sono affatto incompatibili con il fatto contestato e sono quindi irrilevanti.

Lo stesso Adami, d'altra parte, ha comunque ammesso alcune circostanze compatibili con il fatto contestatogli e che confermano la sua credibilità, quali la sua vicinanza al terreno di gioco e il profferimento di espressioni ingiuriose all'arbitro sia pure riferite ad altri.

Il comportamento dell'Adami qualificato dal contenuto offensivo delle espressioni pronunciate costituisce violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all'attività sportiva stabiliti dall'art. 1 comma CGS.

In relazione alla qualifica rivestita dal deferito, ed al rilievo dell'infrazione commessa si ritiene di determinare la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi due

P.Q.M.

Infligge al sig. Nedo Adami la sanzione della inibizione di mesi 2 (due).

Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico

"

Pubblicato in Roma il giorno 15 aprile 2010

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete